



Comune di *Montecalvo in Foglia*
Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento di organizzazione del trasporto scolastico

Approvato con delibera C.C. n. 21 del 13.09.2005

Titolo I

ISTITUZIONE E FINALITA' DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Indirizzi generali

Il Comune di Montecalvo in Foglia organizza il servizio di trasporto scolastico finalizzato soprattutto ai cittadini residenti al di fuori dell'aree urbane del comune. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23/97". Il servizio viene svolto anche in base a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.418 del 25 marzo 2003 concernente: "L.R. n.42/92 art.7 - indirizzi in materia di trasporto scolastico".

Titolo II

CRITERI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Art. 2 - Aveni diritto

Scuola dell'infanzia e primaria

Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune iscritti alle scuole materne ed elementari del comune, che distano dalla sede scolastica di competenza oltre 1 Km. Il percorso dei pulmini per tali scuole viene annualmente istituito sulla base delle richieste di questi utenti.

L'iscrizione al servizio si effettua il primo anno di ogni ciclo scolastico ed avrà validità per l'intero ciclo, a meno che non intervengano cambi di residenza o variazioni di servizio (es: solo andata, solo ritorno, ecc..) che vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio preposto.

Scuola secondaria di I grado

Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni delle scuole medie inferiori residenti nelle zone extraurbane del comune e nelle zone che distano oltre un Km dalla scuola di competenza. Il percorso dei pulmini per tali scuole viene annualmente istituito sulla base delle richieste di questi utenti.

L'iscrizione al servizio si effettua il primo anno ed avrà validità per l'intero ciclo, a meno che non intervengano cambi di residenza o variazioni di servizio(es: solo andata, solo ritorno, ecc..) che vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio preposto.

Art. 3 - Eventuale concessione ai non aventi diritto

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva altri utenti alle seguenti condizioni, elencate secondo l'ordine di priorità:

- a) alunni non residenti qualora nel proprio comune manchi la corrispondente scuola, a condizione che abitino in zone di confine già servite;
- b) alunni residenti che distano meno di 1 Km. dalla scuola di competenza: purché vi siano disponibilità di posti sui pulmini che percorrono le zone interessate; purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza; purché siano rispettati i tempi di permanenza sul pulmino dei bambini aventi diritto;
- c) alunni non residenti che pur avendo la scuola nel proprio comune, scelgano di iscriversi ad altra scuola.

La richiesta di iscrizione al servizio si effettua di anno in anno, dato che la sua concessione è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO

Art. 4 - Modalità di iscrizione

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno farne richiesta in concomitanza delle annuali iscrizioni a scuola (solitamente il mese di gennaio) per poterne usufruire l'anno scolastico successivo. Eventuali richieste nel corso dell'anno scolastico devono essere presentate all'Ufficio preposto del Comune.

L'ufficio preposto, vagliate le richieste, ne dà comunicazione agli interessati sia in caso di accoglimento con l'invio dello stampato di iscrizione che di non concessione del servizio. Con la compilazione e sottoscrizione dello stampato la famiglia si impegna a rispettare il regolamento dell'autotrasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

Se il minore frequenta la scuola dell'infanzia la famiglia si impegnerà con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata del pulmino al momento del suo rientro da scuola. Se il minore frequenta la scuola primaria e secondaria di I grado la famiglia dovrà rilasciare apposita dichiarazione che attesti di essere a conoscenza del contenuto di cui al successivo articolo 7 e che quindi la responsabilità dell'amministrazione e dell'autista cessano al momento della discesa dal mezzo anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto.

Art. 5 - Ammissione al servizio

L'Ufficio preposto, verifica innanzi tutto le richieste presentate dagli aventi diritto, poi procede alla loro ammissione e alla predisposizione annuale dei tragitti dei pulmini. Valuta poi la possibilità di concessione del servizio ai non aventi diritto che ne hanno fatto richiesta, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

L'orario dei trasporti viene stabilito secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici e tenendo conto dei tempi di permanenza sui pulmini.

La responsabilità dell'Amministrazione e dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui cessa una volta che essi siano scesi alla fermata, nell'orario previsto.

Nelle zone urbane i ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente dall'Ufficio preposto.

La fermata individuale e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati. Nelle zone di campagna i ragazzi verranno prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che si incrocia con la strada privata di residenza, a meno che non si raggiunga il capolinea e quindi la necessità dell'inversione del mezzo.

Art. 7 – Accompagnatori

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali (persone incaricate, volontari, persone in servizio civile) incaricati dal comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, l'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati in sede di richiesta del servizio, anche se parenti del bambino. Sempre per la sola scuola dell'infanzia, in caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino rimarrà sullo scuolabus sino all'ultimazione del giro previsto poi verrà condotto dall'accompagnatore presso gli uffici comunali e ivi sorvegliato dallo stesso. Trascorsa un'ora dall'arrivo negli uffici comunali, il bambino verrà consegnato dall'accompagnatore agli organi di polizia ai quali verrà segnalato quanto avvenuto. Il reiterarsi di detto comportamento da parte dei genitori o loro delegati, comporterà la sospensione del servizio, previa comunicazione alla famiglia da parte del Responsabile dell'ufficio preposto.

Art. 8 - Organizzazione in caso di uscite anticipate

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei Dirigenti Scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole primarie e secondarie di I grado.

In mancanza dell'informazione preventiva il servizio verrà erogato secondo la priorità di arrivo delle richieste dei Dirigenti Scolastici e fino alla capienza massima dei mezzi.

Anche in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti (es.caso di formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise e abbondanti nevicate in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio.

Per il rientro anticipato a casa pertanto ci si atterrà alle indicazioni che la famiglia inserirà nell'apposito modulo che dovrà essere compilato all'inizio di ogni anno scolastico e consegnato alla scuola di competenza.

In tale modulo le famiglie dovranno indicare se, al verificarsi di tale evenienza, preferiscano che il proprio figlio resti a scuola fino al termine dell'orario scolastico o venga riaccompagnato a casa prima dell'orario ufficiale.

Nel primo caso la famiglia deve impegnarsi a riprendere il proprio figlio a scuola al termine delle lezioni; nel secondo caso la famiglia si assume la responsabilità dell'assistenza al minore in orario anticipato rispetto a quello ufficiale.

Soltanto nel caso di bambini della scuola materna, qualora non fosse assicurata la presenza di un familiare adulto a casa, si può indicare un secondo recapito, che deve però trovarsi lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente.

Si deve inoltre indicare nome e cognome della persona di età superiore ai 18 anni a cui il bambino può essere lasciato.

Art. 9 - Organizzazione delle uscite didattiche

All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio preposto comunicherà al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo le modalità delle uscite didattiche che potranno effettuare nel corso dell'anno scolastico.

L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.

Art.10 - Organizzazione dei servizi estivi

Nei mesi di giugno, luglio e agosto gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune, o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi verranno determinate annualmente con specifico atto deliberativo.

Titolo IV

MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

ART. 11 – Comportamento degli utenti

Durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto evitando spinte ed accalcamenti durante la salita e la discesa.

Una volta saliti sul mezzo gli alunni devono immediatamente trovare posto a sedere prima che lo stesso si rimetta in movimento. Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto, affacciarsi ai finestrini e creare schiamazzi, per evitare disturbo e distrazione all'autista del mezzo.

È assolutamente vietato danneggiare i sedili ed i rivestimenti in genere del mezzo con scritte, tagli, incisioni, ecc.

Approssimandosi la propria fermata l'alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all'uscita.

Queste operazioni sono effettuate con il controllo e l'assistenza dell'accompagnatore il quale deve anche aiutare gli alunni durante la salita e la discesa dal mezzo.

ART. 12 – infrazioni e provvedimenti relativi

Ad un primo comportamento scorretto, tenuto dall'alunno e riferito dall'accompagnatore o dall'autista, fa seguito il richiamo verbale da parte del responsabile del Servizio trasporti scolastici. Se il comportamento scorretto viene ripetuto farà seguito comunicazione scritta alla famiglia.

Il reiterato comportamento scorretto comporta la sospensione dalla fruizione del servizio, comminata dal comune, per un periodo proporzionato all'infrazione commessa.

Il comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri utenti, dell'autista e dell'accompagnatore non prevede il richiamo verbale ma, accertata la gravità dell'infrazione, immediatamente l'ammonizione scritta e, se detto comportamento è ripetuto, immediata è la radiazione dalla fruizione del servizio.

La gravità della scorrettezza si valuta in ordine all'entità del rischio causato per l'alunno stesso e per gli altri passeggeri, nonché in quanto lesiva delle dignità altrui e quindi in grado di pregiudicare una tranquilla fruizione del servizio.

ART. 13 – Risarcimento danni

In caso di danni arrecati al mezzo è previsto il risarcimento previa quantificazione degli stessi e, in relazione alla loro gravità, immediata è la sospensione o la radiazione dal servizio.

Art.14 - Rinuncia o variazione

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

L'Amministrazione si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.